

**COMUNE DI TRE VILLE**

**Servizio Tecnico**

via Roma, 4/A fraz. Ragoli -

38095 TRE VILLE - TN

tel 0465/321133

fax 0465/324457

E-mail: daniele.maffei@comunetreville.tn.it



**ORDINANZA  
n. 24/2021**

Comunità Regole Spinale Manez

Prot. 2021000952

Data 30-04-2021 Ora 12:04



\* 0 H 3 H 1 1 R S 0 9 \*

Numero di protocollo associato al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

**OGGETTO: PROROGA CHIUSURA E INTERDIZIONE DEL TRANSITO SULLA STRADA DELLA VAL MANEZ PER CIRCA 25 ML A MONTE DELL'ABITATO DI BINIO PER RIFACIMENTO MURATURA E ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A MEZZI AVENTI MASSA SUPERIORE A 1,5 T SULLA STRADA CROS DA BINIO.**

**IL SINDACO**

VISTA la richiesta di data 27.04.2021 - pervenuta in pari data al prot. n. 3647, del Signor Ballardini Luca, in qualità di legale rappresentante dell'impresa "B&C Srl" con sede in Tre Ville (TN) in Via Filippo Serafini n. 17/19, appaltatrice dei lavori di "Ricostruzione di un tratto di muratura sottoscarpa lungo la strada Binio-Val Manez e manutenzione straordinaria di un settore di banchettone su strada comunale tra Larzana e Binio in C.c. Montagne", tendente ad ottenere la proroga della chiusura totale della strada "Manez" per circa 25 ml a monte dell'abitato di Binio a partire dal giorno 1 maggio 2021 e fino al giorno 17 maggio 2021 al fine di ultimare l'intervento avviato;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 16/2021 di data 01.04.2021 mediante la quale si istituiva la seguente disciplina del transito su Via Manez e sulla strada "Cros da Binio" dal giorno 6 aprile 2021 al giorno 30 aprile 2021:

- SRADA MANEZ: Chiusura e interdizione del transito veicolare e pedonale a monte della località Binio per circa 25 ml;
- STRADA CROS DA BINIO: divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate.

VISTO il contratto di cottimo rep. n. 244/Atti privati di data 31.03.2021;

VERIFICATO che si rende opportuno accogliere la richiesta dell'impresa al fine di consentire l'ultimazione del lavoro di ricostruzione del muro sottoscarpa della strada di accesso alla Val Manez;

ACCERTATO che la chiusura richiesta impedisce l'accesso alle abitazioni private ubicate nella val Manez e che l'unica via di accesso carrabile alternativa risulta essere la via denominata "Cros da Binio" accessibile dagli abitati di Ragoli e Larzana e dalla successiva strada forestale di tipo "B" denominata "Cerana-Ancis-Manez" di proprietà della Comunità delle Regole di Spinale e Manez;

RICHIESTA E OTTENUTA la proroga dell'autorizzazione al libero transito sulla strada forestale di tipo "B" denominata "Cerana-Ancis-Manez" da parte della Comunità delle Regole di Spinale e Manez ai sensi dell'art. 32 del D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg (nota di data 31.03.2021 prot. n. 714 pervenuta in data 01.04.2021 al prot. n. 2871);

RITENUTO per le motivazioni sopra edotte di prorogare l'ordinanza n. 16/2021 di data 01.04.2021 fino a tutto il giorno 17.05.2021;

VISTI gli articoli 6 comma 4, lett b) e 7, comma 1, lett a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che attribuiscono ai Comuni la potestà di stabilire con ordinanza sindacale obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa;

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

**ORDINA**

per quanto esposto in premessa, la proroga dell'efficacia dell'ordinanza n. 16/2021 di data 01.04.2021 fino al giorno 17.05.2021.

## AVVERTE

La prescritta segnaletica e l'opportuna recinzione provvisoria dell'area interessata dal presente provvedimento, dovrà essere installata e disinstallata a cura dell'Esecutore dei lavori ed allo stesso è fatto carico di rispettare, qualora ricorrano, le prescrizioni dettate dal vigente regolamento di esecuzione del Codice della Strada ( artt. 30 e segg.), nonché provvedere alla posa dei dispositivi luminosi per le ore serali e notturne ed adottare tutte le cautele onde evitare incidenti, assicurando la pulizia dell'area interessata dai lavori.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a termini di Legge.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, tutti i Funzionari e gli Agenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

*"Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034."*

*"Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495".*

IL SINDACO  
*Matteo Leonardi*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Copia della presente viene inviata:

- All'Albo telematico.
- Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez;
- Al Corpo di Polizia Municipale delle Giudicarie.
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Tione di Trento.
- Al Servizio Foreste della Provincia autonoma di Trento.
- All'impresa "B&C Srl".
- Al Direttore dei Lavori e CSE dott. ing. Filosi Periotto Ivan.
- Al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Ragoli.
- Al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Montagne.

UTC/dm

---

### COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN)  
codice fiscale e partita IVA: 02402200220  
tel. 0465/321133 - fax 0465/324457  
E-mail: [info@comunetreville.tn.it](mailto:info@comunetreville.tn.it)  
E-mail PEC: [comune@pec.comunetreville.tn.it](mailto:comune@pec.comunetreville.tn.it)